

**Emergenza Conflitto
Russia Ucraina**

Garanzia SupportItalia su operazioni di *Leasing*

Manuale Operativo

Roma, 4 Agosto 2022

Indice

1. Normativa di riferimento	4
2. Caratteristiche dell'intervento	5
2.1 Soggetti coinvolti	5
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi alla Garanzia SupportItalia	7
2.3 Tipologia e caratteristiche della Garanzia SACE	11
3. Accredimento del soggetto finanziatore al portale	13
4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE	15
5. Procedura semplificata	15
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	15
5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore.....	17
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore	17
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia SupportItalia	20
5.2.3 Richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore	20
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia	21
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento	22
6. Procedura "ordinaria"	24
7. Richiesta di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia SupportItalia.....	26
8. Monitoraggio Periodico.....	28
9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia SupportItalia	28
Allegato 1 - Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e procedura applicata.....	31

Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale	37
Allegato 4 - Contatti	39

1. Normativa di riferimento

Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (il “Decreto Aiuti” o il “DL Aiuti”), come convertito in Legge e modificato dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Le garanzie ai sensi del Decreto Aiuti vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.

A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A., sono a valere sulle risorse nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non potranno superare l’importo complessivo massimo di 5 miliardi di euro, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

2. Caratteristiche dell'intervento

2.1 Soggetti coinvolti

- **Soggetto finanziatore:** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di leasing e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **SACE S.p.A.:** concedente, fino al 31 dicembre 2022, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto Aiuti.
- **Imprese utilizzatrici beneficiarie:** imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale in Italia
 - aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti per gli investimenti, derivanti dalle dirette ripercussioni economiche negative derivanti alla crisi russo – ucraina e/o dalla limitazione o interruzione della propria attività d'impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
 - nel caso di imprese che svolgano l'attività di stoccaggio di gas naturale, aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti per gli investimenti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

- non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei²;
- che alla data della richiesta di garanzia, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa;
- che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;
- che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

² Sono incluse anche le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, a condizione che (A) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (B) alla data della richiesta di Garanzia: (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- **Fornitore:** indica ciascun soggetto costruttore e/o venditore di uno o più beni³, concessi in locazione finanziaria all'impresa beneficiaria da parte del soggetto finanziatore ai sensi del contratto di locazione finanziaria.

2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi alla Garanzia SupportItalia

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- **riconducibili a contratti di locazione finanziaria sottoscritti tra il soggetto finanziatore e l'impresa beneficiaria**, mediante i quali il soggetto finanziatore si obbliga ad acquistare o a far costruire da uno o più fornitori uno o più beni ed a farli mettere a disposizione dell'impresa beneficiaria per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Alla scadenza del contratto l'impresa beneficiaria ha il diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo;
- **concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Aiuti** stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali Leasing - Garanzia SupportItalia ("**CG Leasing**") e relativi allegati;
- **erogati** entro i termini massimi previsti dalle CG Leasing;
- **destinati** a sostenere investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) per l'acquisto di qualsiasi tipologia di beni immobili (e.g. capannoni, laboratori, negozi, uffici) e mobili (qualsiasi bene strumentale all'attività d'impresa) per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

³ Qualora il contratto abbia ad oggetto una pluralità di beni, ciascuno dei quali acquistato o fatto costruire dal soggetto finanziatore presso il relativo fornitore e concesso in locazione finanziaria all'impresa beneficiaria.

- **destinati** a sostenere le esigenze di liquidità per investimenti delle società che svolgono l'attività di stoccaggio di gas naturale;
- **destinati** a sostenere le esigenze di liquidità per investimenti delle società ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- **destinati** all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di estensione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia SupportItalia, e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.

Le operazioni di leasing per essere ammissibili alla Garanzia SupportItalia dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- **durata totale** non superiore a 8 anni⁴ (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2030) a partire dalla data di consegna del bene all'impresa beneficiaria attestata dal verbale di consegna⁵
- **periodo di preammortamento** fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimo 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento, nel caso la stessa non sia in coincidenza con il fine trimestre). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi
- **piano di ammortamento** Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso

⁴ Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7 con riferimento alle estensioni.

⁵ Relativo al bene, ovvero, qualora il contratto di locazione finanziaria abbia ad oggetto una pluralità di beni, dell'ultimo bene consegnato.

- **periodicità di pagamento dei canoni trimestrale** (fine trimestre solare)⁶
- **pagamento del corrispettivo:** sarà effettuato dal soggetto finanziatore mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, esplicitando nella causale il CUI e la locuzione "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022". Il pagamento del corrispettivo di acquisto o di costruzione di ciascun bene sarà effettuato dal soggetto finanziatore, con riferimento a tutti i contratti di locazione finanziaria, mediante l'utilizzo di un unico conto corrente dedicato
- **opzione eventuale di acquisto** del bene o dei beni ad un prezzo predeterminato (cd opzione di riscatto)
- **pari passu** con gli altri finanziamenti in essere all'impresa beneficiaria. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia SupportItalia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati.

Con riferimento all'importo del prestito e alla % di Garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:

⁶ L'importo finanziato non comprenderà gli importi dovuti a titolo di acconto o canone iniziale (cd. maxicanone iniziale). La copertura include gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene o di ciascun bene nel caso di operazione pluricespise.

	Regola di calcolo	Criteri di identificazione del parametro
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	<p>MAX</p> <ul style="list-style-type: none"> 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento <p><i>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, b).</i></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> Fatturato annuo totale medio in Italia costi energetici sostenuti in Italia NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> Fatturato annuo totale medio in Italia costi energetici sostenuti in Italia <p><i>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, g).</i></p>
% GARANZIA SACE	<ul style="list-style-type: none"> 90% : ≤ 5000 dipendenti in Italia e fatturato ≤ 1,5Mld€ 80% : >5000 dipendenti in Italia o fatturato > 1,5Mld€ e ≤ 5Mld€ 70% : fatturato > 5Mld€ <p><i>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, c).</i></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> <u>Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u> <u>Numero dei dipendenti in ITALIA*</u> NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> <u>Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u> <u>Numero dei dipendenti in ITALIA</u> <p><i>Rif. Normativo: Art. 15, comma 7. * Numero dei dipendenti associato ai costi del personale del Gruppo</i></p>

Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 17 maggio 2022 n. 50.

- ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia nonché quelli concessi nell'ambito della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata). I valori di fatturato e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento
- qualora l'impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio
- ai fini della % di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,

come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

- la garanzia SupportItalia è a **prima richiesta, esplicita, irrevocabile**, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e **conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio** e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori, ivi inclusi gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito. Il soggetto finanziatore si obbliga a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
- le **commissioni annue** dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

- per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

Nel successivo paragrafo 7, relativo all'estensione della durata delle operazioni già garantite con la Garanzia SupportItalia, vengono inoltre sinteticamente riportate le specifiche casistiche.

3. Accredimento del soggetto finanziatore al portale⁷

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG Leasing stesse e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo sace@pcert.postecert.it con oggetto: Garanzia SupportItalia - Richiesta di adesione, potrà procedere all’accredimento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE.

La procedura di accredimento al portale richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale. A tale referente sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al portale, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del portale (disponibile all’indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>) da parte di ciascun

⁷ Stesso portale utilizzato per Garanzia Italia ovvero Export +.

Utilizzatore (il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

Tutte le utenze create sul prodotto Garanzia Italia, successivamente al completamento della procedura di accreditamento su Garanzia SupportItalia, saranno automaticamente attive anche per quest'ultimo.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE

Il processo per l'ottenimento della Garanzia SupportItalia prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve il finanziamento richiesto e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro o con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti, il cui importo massimo garantito⁸, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o per finanziamenti il cui importo massimo garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di euro⁹ (cfr. paragrafo 6).

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla Garanzia SupportItalia il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento – Allegato 1”, riportata nelle CG Leasing.

⁸ L'importo massimo garantito è calcolato come la somma di capitale più interessi più oneri accessori (non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del finanziamento), a cui viene applicata la percentuale di copertura prevista dalla garanzia. In caso di operazione a tasso fisso gli interessi verranno calcolati da piano utilizzando il tasso dichiarato dal soggetto finanziatore a portale. In caso di tasso variabile il piano sarà sviluppato assumendo un tasso finito pari al margine (indicato dalla banca nella richiesta di garanzia) più un tasso base convenzionalmente fissato a 1,5%, per tener conto di possibili oscillazioni future.

⁹ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti in ambito leasing richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

- dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie alla data del 31 gennaio 2022¹⁰;
- dichiarazione che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento per investimenti sono:
 - 1) riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di: a) contrazione della produzione e/o della domanda, dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o rincari dei medesimi fattori produttivi e/o cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica della Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o
 - 2) conseguenza della limitazione o interruzione alla propria attività d'impresa, quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto, o

¹⁰ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, possono accedere a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenzia[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- 3) qualora l'impresa beneficiaria svolga l'attività di stoccaggio di gas naturale, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di: a) aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o b) interruzione delle catene di approvvigionamento;
- dichiarazione sul rispetto del limite richiesto con riferimento al maggiore fra: a) 15% del fatturato annuo totale medio in Italia dell'impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi¹¹, e b) 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti da fatture o documentazione equipollente;
- attestazione circa l'impegno dell'impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- attestazione sulla finalità (scopo) del finanziamento;
- attestazione circa l'assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d)
- ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG Leasing e relativa modulistica.

5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento – Allegato 1, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendalimente competenti.

¹¹ Qualora l'impresa beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a portale la Richiesta di Garanzia SupportItalia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento – Allegato 1
 - di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SupportItalia
- il soggetto finanziatore conferma:
 - di aver concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” e che l'impresa beneficiaria non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non è posseduta o controllata da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del finanziamento e l'eventuale rilascio della garanzia concessa ai sensi del DL Aiuti, non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;
 - di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi) e della Garanzia SupportItalia, risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE;
 - che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento – Allegato 1, la stessa non rientrava, alla data

del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento¹²;

- di aver verificato che l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta di garanzia, non presenti esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale.

- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento, ecc.)
 - gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o, in caso di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni¹³ di euro (solo per procedura ordinaria).

Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Dichiarazione Antimafia da parte dell'impresa

¹² Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, sono ammesse a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenzia[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

¹³

Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

beneficiaria che includerà anche i dati sui famigliari conviventi di maggiore età e collegio sindacale.

5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.

5.2.3 Richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al portale con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo nell'Allegato 2 - Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)", allegato alle CG Leasing. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (*SACE Agent*), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati a portale. Il soggetto finanziatore allega, inoltre, direttamente a portale la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 – Autocertificazione Antimafia.;

- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal portale, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*). Il soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all'indirizzo sace@pcert.postecert.it, la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1- Dichiarazione Antimafia.

Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia

SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia SupportItalia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo ("**CUI**") della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della Lettera di Garanzia (cfr. Allegato 4 – Modello di Garanzia SACE);
- la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato "**Garanzia Emessa**". Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il portale (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di consegna presunta.

- Successivamente, SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “**Garanzia Perfezionata**”, attribuendo la data di decorrenza alla precedente tra il 31/12/2022 e la data di consegna effettiva. Il soggetto finanziatore riceverà via mail copia del piano con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso della vita del finanziamento. Dalla data di emissione della garanzia il soggetto finanziatore dovrà entro il 31 dicembre 2022: concludere il contratto di locazione finanziaria
- effettuare il pagamento integrale del corrispettivo di acquisto o di costruzione del bene al fornitore o di ciascun bene al relativo fornitore nel caso di operazione pluricespite entro la data di consegna (o collaudo)¹⁴
- fare in modo che ciascun bene sia consegnato all’impresa beneficiaria entro il 31/12/2022
- comunicare tempestivamente a SACE la data di consegna o collaudo del bene (o dell’ultimo bene qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni).

¹⁴ Indica la data di consegna (o collaudo), attestata dal verbale di consegna, all’impresa beneficiaria (a) del bene, ovvero (b) dell’ultimo bene qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni.

Esclusivamente nell'ipotesi in cui la consegna di un bene avvenga successivamente al 31 dicembre 2022, e comunque entro il 31 dicembre 2023¹⁵, il soggetto finanziatore dovrà:

- concludere il contratto di locazione finanziaria entro la data che cade 30 giorni dopo l'emissione della garanzia SACE
- effettuare il pagamento integrale del corrispettivo di acquisto o di costruzione del bene al fornitore o di ciascun bene al relativo fornitore nel caso di operazione pluricespite, entro la data di consegna (o collaudo)¹⁶
- fare in modo che ciascun bene sia consegnato all'impresa beneficiaria entro il 31 dicembre 2023
- comunicare tempestivamente a SACE la data di consegna o collaudo del bene (o dell'ultimo bene qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni).

Trascorsi inutilmente i predetti termini la garanzia decadrà divenendo definitivamente inefficace.

Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui cade la data di consegna (o collaudo) del bene all'impresa beneficiaria. Nel caso in cui la consegna avvenga successivamente al 31/12/2022 ma comunque entro il 31/12/2023, il premio SACE sarà dovuto entro il decimo giorno successivo al 31 dicembre 2022. I pagamenti successivi annui saranno calcolati sull'importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti entro 10 giorni dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento.

¹⁵ Esclusivamente nell'ipotesi in cui un bene non risulti disponibile alla data di conclusione del contratto di finanziamento e sempre a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal relativo fornitore.

¹⁶ Indica la data di consegna (o collaudo), attestata dal verbale di consegna, all'impresa beneficiaria (a) del bene, ovvero (b) dell'ultimo bene qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni.

6. Procedura “ordinaria”

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000, o, in ipotesi di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro¹⁷, SACE applica la cosiddetta procedura ordinaria e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto Aiuti per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento con specificati i principali termini e condizioni generali dell'operazione (ivi inclusa la percentuale di garanzia richiesta) e le caratteristiche previste dal Decreto Aiuti, non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE il Sub Allegato B di cui all'Allegato 1 – Richiesta di finanziamento dell'impresa beneficiaria, “Documentazione a supporto del ruolo svolto dalle Imprese Beneficiarie rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50”, nel quale l'impresa richiedente fornisce le informazioni e le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Inoltre, la banca dovrà inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:

¹⁷ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

- una **scheda di sintesi dell'istruttoria**, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it), completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso
- **informazioni utili per svolgere l'analisi creditizia** quali: (i) bilanci (ultimi 3 anni e ultimo disponibile anche provvisorio), (ii) composizione e scadenze del debito finanziario (qualora non desumibili dai bilanci), (iii) *business plan* ed eventuali azioni per fronteggiare l'emergenza, (iv) *backlog* per aziende che operano su commessa. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Una volta completata l'istruttoria, SACE rilascia la garanzia (con il relativo CUI), la cui efficacia è subordinata all'emissione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Esclusivamente nell'ipotesi in cui la consegna di un bene avvenga successivamente al 31 dicembre 2022, e comunque entro il 31 dicembre 2023¹⁸, il soggetto finanziatore dovrà:

- concludere il contratto di locazione finanziaria entro la data che cade 30 giorni dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
- effettuare il pagamento integrale del corrispettivo di acquisto o di costruzione del bene al fornitore o di ciascun bene al relativo fornitore nel caso di operazione pluricespite, entro la data di consegna (o collaudo)¹⁹
- fare in modo che ciascun bene sia consegnato all'impresa beneficiaria entro il 31 dicembre 2023
- comunicare tempestivamente a SACE la data di consegna o collaudo del bene (o dell'ultimo bene qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni).

¹⁸ Esclusivamente nell'ipotesi in cui un bene non risulti disponibile alla data di conclusione del contratto di finanziamento e sempre a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal relativo fornitore.

¹⁹ Indica la data di consegna (o collaudo), attestata dal verbale di consegna, all'impresa beneficiaria (a) del bene, ovvero (b) dell'ultimo bene qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni.

Trascorsi inutilmente i predetti termini la garanzia decadrà divenendo definitivamente inefficace.

7. Richiesta di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia SupportItalia

7.1 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore può richiedere l'estensione della durata del finanziamento in essere. Tale opzione consente unicamente l'aumento della durata fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (tasso applicato e commissioni).

Si riportano di seguito le diverse casistiche dell'estensione, e le tabelle di commissioni annue applicabili.

- Estensione durata finanziamento con durata complessiva fino a 6 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	25 bps	50 bps	100 bps
Grande Impresa (GI)	50 bps	100 bps	200 bps

- Estensione durata finanziamento oltre i 6 anni e fino a 8 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno	Per 7°-8° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	75 bps	100 bps	150 bps	250 bps
Grande Impresa (GI)	100 bps	150 bps	250 bps	350 bps

È dovuto il pagamento della differenza tra le due tabelle precedenti con riferimento alle nuove commissioni annue applicabili e le annualità già decorse e corrisposte. Il versamento di tale differenza a SACE dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell'appendice di estensione della garanzia.

Termini temporali per richiedere estensione

Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 31 dicembre 2022, fermo restando la durata massima del 31 dicembre 2030, ed in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.

Modalità con cui è possibile richiedere l'estensione

In caso di estensione il soggetto finanziatore, dovrà procedere alla richiesta di estensione della Garanzia SupportItalia, mediante la procedura variazioni direttamente sul portale, caricando sullo stesso l'Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti e della Garanzia SupportItalia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante *upload* la modulistica integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale e disponibili altresì sul sito SACE.

Le richieste di estensione saranno istruite e le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.

Calcolo delle commissioni annue

Il nuovo corrispettivo annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell'appendice di estensione della Garanzia SupportItalia ovvero alla comunicazione, da parte del soggetto finanziatore, dell'avvenuto perfezionamento del relativo accordo estensivo.

Esclusivamente nel caso di estensione del finanziamento oltre i 6 anni, le commissioni annue della garanzia includeranno anche l'eventuale differenziale dovuto al ricalcolo delle annualità già decorse e corrisposte. Ad esempio, in relazione ad una Garanzia SupportItalia già emessa a valere su un finanziamento di durata < 6 anni, su cui si richiede l'estensione della durata fino a 8 anni, sarà richiesta l'integrazione di premio relativo alle annualità già decorse e corrisposte nel periodo considerato, calcolata come differenziale tra le prime due tabelle riportate al paragrafo 7.1.

8. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale, invierà a SACE le informazioni contenute nel format allegato alle CG Leasing ("Allegato 3 - Modello di Rapporto Trimestrale"), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*, dell'assenza di comunicazioni da parte dell'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto Aiuti.

9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia SupportItalia

9.1. Escussione

La Garanzia SupportItalia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca dovrà inviare tramite PEC alla casella sace@pcert.postecert.it, secondo il modello di "Allegato 5 - Richiesta di

escussione” allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l’indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.

9.2. Surroga

A seguito dell’escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l’impresa beneficiaria.

9.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l’escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile a terzi o al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Nel caso di richieste di escussione presentate a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento per cause imputabili all'impresa beneficiaria, il soggetto finanziatore si impegna a:

- recuperare la disponibilità giuridica e materiale del bene o di ciascun bene nel caso di operazione pluricespita, ai fini della vendita o rilocalizzazione;
- agire sul mercato per ricercare un nuovo utilizzatore o acquirente del bene o di ciascun bene nel caso di operazione pluricespita, esercitando ogni migliore sforzo a tal fine;
- qualora il Bene sia stato ricollocato sul mercato, corrispondere a SACE entro 10 giorni dall'avvenuto incasso, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, l'importo ricavato dalla ricollocazione del bene o di ciascun bene nel caso di operazione pluricespita, fino a concorrenza della somma corrisposta da SACE ai sensi della Garanzia SACE ridotto, in misura proporzionale alla quota garantita, delle spese, debitamente documentate, sostenute dal Soggetto Finanziatore per lo svolgimento delle attività di ricollocazione.

Allegato 1 - Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e procedura applicata

Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia sia all'estero

IMPOR TO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO		
Cosa devo sapere anzitutto		
L'impresa beneficiaria appartiene a un gruppo? SI , pertanto devo considerare i dati <u>consolidati</u>		
a	Fatturato in Italia medio ultimi 3 esercizi :	Eur 340mln
b	Costi energetici 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento in Italia :	Eur 50mln
c	Finanziamenti garanzie statali*:	Eur 5 mln
% GARANZIA SACE		
Dati necessari al calcolo		
L'impresa beneficiaria appartiene a un gruppo? SI , pertanto devo considerare i dati <u>consolidati</u>		
a	Fatturato complessivo (non solo Italia):	Eur 1.0bln
b	Numero dipendenti in Italia:	2.500
Check Procedura : semplificata o ordinaria		
Dati necessari al calcolo		
Fatturato impresa a livello individuale (non solo Italia) = Eur 350mln Numero dipendenti impresa in Italia a livello individuale = 2.000 Finanziamento richiesto = 40 mln; Tasso applicato: 3%; durata: 72 mesi		
a	Importo massimo garantito** =	42 mln
b	Importo massimo garantito precedenti finanziamenti SupportItalia =	6 mln
<small>(*) Trattasi dei finanziamenti ai sensi della sez. 2.2 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (**) Il calcolo è operato da SACE a partire dall'importo del finanziamento indicato dalla banca nella richiesta di garanzia</small>		
Calcolo imp. max finanziamento		
$MAX [15\% * a \text{ e } 50\% * b] - c =$		
$51\text{mln} - 5\text{mln} = 46\text{mln}$		
Calcolo % Garanzia		
$a \leq 1,5 \text{ mld} \text{ e } b \leq 5000$		
Percentuale di garanzia = 90%		
Check procedura		
Condizioni		
$\leq 1,5\text{€Bln}$ ✓		
≤ 5.000 ✓		
$a + b \leq 375 \text{ mln}$ ✓		
PROC. SEMPLIFICATA		

Ai fini della % di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo.

**Allegato 2 - Scheda Prodotto Leasing Garanzia
SupportItalia**

**Scheda Prodotto sulle
operazioni di Leasing alle quali
può essere applicata la
Garanzia SupportItalia**

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per far fronte agli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

Chi può richiederlo

Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 gennaio 2022; inoltre le imprese che alla data del 31/01/22 risultavano in difficoltà possono accedere alla misura a condizione che:
 - siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o,
 - abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o,
 - abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,
 - alla data di presentazione della richiesta di garanzia SACE (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate,(ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla

scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio²⁰ o (ii) il 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità destinata a sostenere a investimenti per l'acquisto di qualsiasi tipo di beni immobili (es. capannoni, laboratori, uffici, negozi) e mobili (qualsiasi bene strumentale all'attività d'impresa), esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammessi infine i finanziamenti con finalità di, (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.

²⁰ Qualora l'impresa beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio.

Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni a partire dalla data di consegna del bene, ovvero qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni, dell'ultimo bene, all'impresa beneficiaria con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi.

La garanzia SACE inoltre avrà ad oggetto anche il corrispettivo legato all'eventuale diritto di opzione di riscatto del bene.

SACE potrà rilasciare le garanzie entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine e commissioni- definiti da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia (premio annuale anticipato per frazione di anno).

Il premio relativo alla prima annualità sarà dovuto dal soggetto finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui cade la data di consegna (o collaudo) del bene all'impresa beneficiaria. Nell'ipotesi in cui la consegna del bene avvenga successivamente al 31 dicembre 2022, e comunque entro il 31 dicembre 2023, il premio relativo alla prima annualità sarà corrisposto in via anticipata dal soggetto finanziatore entro il decimo giorno dal 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui la data di effettiva consegna (o collaudo) del bene, ovvero qualora il contratto di finanziamento abbia ad oggetto una pluralità di beni, dell'ultimo bene, come comunicata dal soggetto finanziatore a SACE, risulti differente dalla data presunta di

consegna precedentemente notificata nella richiesta di garanzia, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il nuovo importo del premio ricalcolato di conseguenza.

Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE ALLA CASELLA PEC SACE@PCERT.POSTECERT.IT)

Richiesta di accreditamento al Portale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri²¹ del soggetto Erogatore _____ con partita iva _____ e codice fiscale _____ delega il sig. _____ nato a _____ il _____ indirizzo mail _____@_____ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del Portale(disponibile all’indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia> -) da parte di ciascun Utilizzatore

²¹ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

(il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al Portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale.

(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE

Firma Rappresentate legale o altro
soggetto munito dei necessari poteri²²

Il _____

²² Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni
contatta il Customer Care o inquadra in QR code

www.sacesimest.it/garanzia-supportitalia



Customer care: 800 269 264

